

Prot.:284428/RU

Roma, 30 maggio 2023

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTO l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 122, della Legge del 29 dicembre 2022, n.197, il quale stabilisce, tra l'altro, che i tabacchi da inalazione senza combustione sono sottoposti, per l'anno 2023, ad accisa in misura pari al trentasei e cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 632227/RU del 29 dicembre 2022, con la quale, tra l'altro, è stato rideterminato l'importo dell'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale rapportato al PMP-sigarette in euro 156,70, corrispondente ad euro 0,15670 per sigaretta convenzionale;

VISTE le istanze di una società con le quali sono state richieste la registrazione, ai fini della commercializzazione, di cinque marche e comunicate le variazioni tecniche di cinque marche già registrate ai fini della commercializzazione, per le quali risultano concluse le relative istruttorie procedurali;

CONSIDERATO che, conseguentemente, in base alle procedure tecniche definite con il provvedimento direttoriale 24 dicembre 2014, è stato stabilito, per i prodotti di cui si chiede la registrazione, e rideterminato, per i prodotti di cui si comunica la modifica, il tempo medio necessario per il consumo;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente alla registrazione, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Per i prodotti di cui all'allegata tabella A, ai sensi dell'articolo 39-terdecies, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stabilito il prezzo di vendita al pubblico e definito l'importo dell'accisa gravante in conformità a quanto richiesto.

ARTICOLO 2

1. Per i prodotti di cui all'allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 39-terdecies, comma 3, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridefinito l'importo dell'accisa gravante in conformità a quanto richiesto.

ARTICOLO 3

1. Per l'effetto di quanto previsto agli articoli 1 e 2, i prezzi e le imposte gravanti sui prodotti del tabacco da inalazione senza combustione sono aggiornati e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Cons. Roberto Alesse
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/1993)

ALLEGATO TABELLA A

Marca	Tempo di consumo (sec)	Rapporto di equivalenza (t _{HTP} /t _{SIG})	Importo equivalent e accisa/1 pezzo (€)	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi (€)	IVA per 1000 pezzi (€)	Accisa per 1000 pezzi (€)	Accisa a pezzo (€)	Accisa a confezione (€)	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi (€)	Prezzo di vendita al pubblico a confezione (€)
HEETS SKY FUSE	344,90	0,98738	0,15472	20	26,00	46,89	56,47	0,05647	1,1294	260,00	5,20
TEREA SKY FUSE	345,60	0,98938	0,15504	20	26,00	46,89	56,59	0,05659	1,1318	260,00	5,20
TEREA BRIGHT FUSE	345,30	0,98852	0,15490	20	26,00	46,89	56,54	0,05654	1,1308	260,00	5,20
TEREA DEEP FUSE	345,20	0,98823	0,15486	20	26,00	46,89	56,52	0,05652	1,1304	260,00	5,20
TEREA WARM FUSE	346,00	0,99052	0,15522	20	26,00	46,89	56,66	0,05666	1,1332	260,00	5,20

ALLEGATO TABELLA B

Marca	Tempo di consumo (sec)	Rapporto di equivalenza (t _{HTP} /t _{SIG})	Importo equivalente accisa/1 pezzo (€)	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi (€)	IVA per 1000 pezzi (€)	Accisa per 1000 pezzi (€)	Accisa a pezzo (€)	Accisa a confezione (€)	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi (€)	Prezzo di vendita al pubblico a confezione (€)
TEREA Amber	346,00	0,99052	0,15522	20	26,00	46,89	56,66	0,05666	1,1332	260,00	5,20
TEREA Russet	346,00	0,99052	0,15522	20	26,00	46,89	56,66	0,05666	1,1332	260,00	5,20
TEREA Sienna	346,20	0,99110	0,15530	20	26,00	46,89	56,68	0,05668	1,1336	260,00	5,20
TEREA Silver	346,20	0,99110	0,15530	20	26,00	46,89	56,68	0,05668	1,1336	260,00	5,20
TEREA Teak	345,60	0,98938	0,15504	20	26,00	46,89	56,59	0,05659	1,1318	260,00	5,20

Legenda:

- Il tempo di consumo è la risultante dalle prove di aspirazione effettuate dal Laboratorio Fumo di ADM;
- Il rapporto di equivalenza è dato dal quoziente del tempo di consumo (in secondi) dei tabacchi da inalazione fratto il tempo medio di consumo fissato in 349,31 (in secondi), in base al provvedimento direttoriale del 24/12/2014;
- L'importo equivalente accisa/1 pezzo è dato dal rapporto di equivalenza moltiplicato per il coefficiente di 0,15670, pari all'accisa gravante su una sigaretta convenzionale;
- L'accisa a pezzo è calcolata applicando l'aliquota fiscale del 36,5% all'importo equivalente dell'accisa/1 pezzo;
- IVA e aggio sono calcolati in base alle aliquote vigenti di cui agli articoli 39-sexies e 39-septies del D.Lgs. n. 504/1995 e del D.P.R. n.633/1972.